

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO D'ESPLOSIONE - RG111-Rev.2

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Documento ha lo scopo di descrivere quanto è predisposto ed attuato presso ITALCERT per la gestione delle verifiche periodiche e straordinarie da effettuarsi su impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione, in accordo all'art. 6 e 7 del DPR 22 ottobre 2001. n. 462.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462 - "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi";
- CEI EN 60079-10 – ottobre 1996 " Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi;
- CEI EN 60079-14 – gennaio 1998 " Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere);
- CEI EN 60079-17 – giugno 1998 " Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere);
- CEI EN 50281-1-2 – settembre 1999 " Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile - Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette da custodie; scelta, installazione e manutenzione;
- CEI 64-2 – marzo 2001 " Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione – Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive;

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Impianto: impianto elettrico collocato in luogo con pericolo di esplosione.

Richiedente: il Datore di lavoro o responsabile delle installazioni che incarica ITALCERT dell'esecuzione delle verifiche in oggetto.

4. DOMANDA DI VERIFICA

4.1 Le richieste di verifica vengono ricevute dalla Segreteria Tecnica di ITALCERT tramite fax, E-mail o richiesta telefonica e contengono almeno le seguenti informazioni: nome e qualifica della persona incaricata dei contatti con ITALCERT; oggetto della verifica e sua localizzazione; tipo di verifica (periodica o straordinaria)

4.2 La Segreteria Tecnica ITALCERT verifica la completezza dei dati e l'applicabilità dell'attività richiesta ed invia al Richiedente il modulo SE04 "Convenzione per verifiche periodiche / straordinarie – impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione".

Il Richiedente compila il modulo nella parte generale inserendo tutti i dati e le informazioni previste e in particolare:

- nome e indirizzo del Datore di Lavoro; oggetto della verifica; tipo di verifica (periodica o straordinaria);
- tipologia dei luoghi pericolosi; caratteristiche dei luoghi pericolosi; periodicità delle verifiche e lo invia ad ITALCERT per la formulazione dell'offerta.

4.3 Il Responsabile di Commessa esamina la richiesta e compila la parte del modulo SE04 "Convenzione per verifiche periodiche / straordinarie – impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione" contenente le specifiche dell'offerta per l'attività richiesta.

La "Convenzione per verifiche periodiche / straordinarie" viene firmata dal Responsabile di Sezione ed inviata, a cura della Segreteria Tecnica, al Richiedente unitamente al presente Regolamento.

4.4 Il Datore di Lavoro appone la firma sulla convenzione e la restituisce ad ITALCERT unitamente alla seguente documentazione tecnica:

- la documentazione tecnica di cui al punto 4.1 della norma CEI EN 60079-17 di cui al par. 2 integrata dalle eventuali variazioni apportate in corso d'opera;
- dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi della normativa vigente, rilasciata dall'installatore;
- verbale dell'ultima verifica periodica effettuata e/o della verifica a campione eseguita dall'ISPESL;
- l'omologazione da parte dell'ASL o dell'ARPA competente per territorio, per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione;
- copia del Bonifico bancario attestante il versamento della cifra indicata nella Convenzione.

5. APERTURA DELLA PROCEDURA DI VERIFICA

La Segreteria Tecnica esamina la Convenzione e dopo avere verificato la presenza della documentazione prevista assegna il numero di commessa progressivo, lo riporta sulla Convenzione e trasmette tutta la documentazione al Responsabile di Commessa.

Nel caso di documentazione incompleta l'apertura della pratica è rinviata fino a quando il Richiedente non completa la documentazione come richiesto dalla Segreteria.

6. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile di Commessa esamina la documentazione e, nel caso di rilievo di non conformità rispetto ai requisiti della normativa di riferimento, ne dà tempestiva comunicazione al Richiedente unitamente alle azioni correttive da mettere in atto.

La prosecuzione della procedura di certificazione dell'impianto è a questo punto subordinata al compimento delle azioni correttive richieste; se il Richiedente decidesse di non proseguire dovrà comunicarlo ufficialmente ad ITALCERT e sarà tenuto a corrispondere ad ITALCERT l'importo relativo alla parte di valutazione eseguita. Nel caso invece di conformità della documentazione con la normativa tecnica applicabile, il Responsabile di Commessa designa l'ispettore per l'esecuzione dell'ispezione presso il sito dove è ubicata l'installazione.

L'ispettore incaricato:

- prende contatto con il Richiedente concordando la data in cui sarà effettuata la verifica; effettua le necessarie prove previste per la verifica in oggetto.

Il Richiedente è tenuto in questa fase a nominare un preposto che sia in grado di fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'esecuzione della verifica.

7. ESECUZIONE DELLE PROVE

7.1 In questa fase ITALCERT effettua per mezzo dell'ispettore incaricato, ma sotto la propria cura e responsabilità, le prove previste dai documenti di riferimento di cui al par. 2. Nel caso in cui le modalità non siano sufficientemente chiare o mancanti, possono essere emesse specifiche istruzioni di prova, redatte a cura del Responsabile Tecnico ed approvate dalla Direzione.

7.2 La pianificazione e l'esecuzione delle prove è effettuata sulla base dei criteri di cui al par. 7.1; in particolare gli Audit sono basati sulle tabelle 1, 2 e 3 della norma CEI EN 60079-17.

7.3 Per l'esecuzione delle prove sono utilizzate attrezzature di prova registrate nell' "Elenco strumenti di misura" – documento ESM-008, che viene gestito dalla Segreteria Tecnica sotto la Responsabilità del Responsabile Tecnico.

7.4 La registrazione dei risultati è fatta dall'ispettore sul modulo SE05 "Verbale di verifica periodica/straordinaria per impianti elettrici in luoghi con pericolo d'esplosione" che, alla fine della serie di prove prevista, è firmato dall'ispettore e dal Richiedente o suo Rappresentante. Copia del "Verbale di verifica periodica/straordinaria", controfirmata in originale, è rilasciato al Richiedente; in esso sono riportate le prescrizioni cui egli dovrà ottemperare per la risoluzione delle eventuali non conformità riscontrate.

Qualora per la verifica della chiusura delle non conformità rilevate si rendesse necessaria un ulteriore impegno ispettivo, ITALCERT si riserva la facoltà di richiedere una revisione della tariffa concordata.

7.5 Nel caso il Richiedente rinunciasse ad ottemperare alla risoluzione delle non conformità rilevate oppure nel caso di esito negativo della verifica ITALCERT emetterà "verbale negativo" e provvederà alla segnalazione alle Autorità competenti.

8. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia del Verbale di verifica, della documentazione tecnica relativa all'impianto e della Convenzione sono archiviati a cura della Segreteria Tecnica e conservati per 10 (dieci) anni dalla data di verifica dell'impianto.

9. VERIFICHE STRAORDINARIE

Le verifiche straordinarie sono effettuate nei casi di: esito negativo della verifica periodica; modifica sostanziale dell'impianto; richiesta del Datore di lavoro. La richiesta di verifica straordinaria e la gestione ed esecuzione della stessa sono effettuate con le stesse modalità descritte nei paragrafi precedenti.

10. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

10.1 Il Datore di lavoro deve conservare il Verbale per 10 (dieci) anni dalla data, rispettivamente, di cessazione di esercizio o di verifica dell'impianto ed esibirlo a richiesta agli organi di vigilanza.

10.2 Il Datore di lavoro deve comunicare tempestivamente alle Autorità competenti e a ITALCERT la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti ed il trasferimento o spostamento degli impianti.

10.3 Il Datore di lavoro si impegna a non formulare analoghi richieste di verifica ad altro Soggetto abilitato.

11. DURATA DEL CONTRATTO E ALTRE CONDIZIONI

La consegna al Richiedente del Verbale di verifica, pone fine agli obblighi di ITALCERT nei confronti del Richiedente; tuttavia la convenzione si intende tacitamente rinnovata con la periodicità prevista dal DPR 462/01, salvo disdetta scritta a mezzo di raccomandata R.R. da una delle due parti entro 3 mesi dalla data prevista per la visita successiva; ITALCERT si riserva di comunicare entro tale termine eventuali variazioni alle tariffe concordate, fatto salvo l'adeguamento periodico annuale su base ISTAT, cui ITALCERT si riserva comunque di fare riferimento. Eventuali richieste successive di visite straordinarie, da parte del Richiedente, saranno gestite nell'ambito della presente convenzione a condizioni tariffarie da concordare tra le parti.